



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 5514 del 18/12/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5119 del 18/12/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: **A.U.A. n° 52/2023** adottata a favore della Ditta Servizi Ecologici La Fauci (S.E.L.F.) s.r.l. per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 di rifiuti non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in via Provinciale, 36 del Comune di Valdina (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanano n° 178 del 23.12.2020;
- VISTO** il D.M. n° 188 del 22.09.2020 che introduce il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.lgs. n° 152/06;

- VISTA** l'istanza inoltrata dalla Ditta Servizi Ecologici La Fauci (S.E.L.F.) s.r.l., pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente, con nota protocollo n° 27803 del 31.12.2021 assunta al Protocollo generale in pari data al n° 44098/21, volta ad ottenere il rilascio dell'AUA ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), g), ed e) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 di rifiuti non pericolosi svolta nello stabilimento sito in via Provinciale, 36 del Comune di Valdina (ME);
- PRESO ATTO** che la richiesta di AUA prevede l'ampliamento dello stabilimento nel territorio del Comune di Torregrotta (ME);
- VISTO** il verbale n° 6cds del 24.02.2022 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota prot. n° 2303/22 del 26.01.2022, durante la quale, dopo ampio dibattito, si decide di interrompere i termini procedurali nell'attesa di conoscere le determinazioni dell'Autorità di Bacino, fissando un nuovo incontro per giorno 30 marzo 2022;
- VISTA** la nota integrativa riguardo gli scarichi finali delle acque depurate inoltrata dalla Ditta, tramite SUAP con nota protocollo n° 7089 del 25.03.2022, assunta al Protocollo generale in pari data al n° 9857/22;
- VISTO** il verbale n° 11cds del 30.03.2022 della Conferenza di Servizi, fissata nella precedente, durante la quale, dopo ampio dibattito riguardo anche la nota trasmessa dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione prot n° 292/AMB del 30.03.2022 con la quale vengono chiesti alcuni chiarimenti, si decide di interrompere ulteriormente i termini procedurali in considerazione che l'Autorità di Bacino si dovrà esprimere sul recapito delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale e che dovrà essere coinvolta la STA di Messina per l'espressione del parere di competenza e pertanto si invita il SUAP ad inviare alla stessa tutta la documentazione inerente la pratica in oggetto;
- VISTA** la nota dell'IRSAP, pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 11139 del 05.05.2022, assunta al Protocollo generale in pari data al n° 14591/22, con la quale vengono richiesti alla Ditta gli oneri di urbanizzazione in misura intera;
- VISTA** la nota dell'Autorità di Bacino di riscontro alla richiesta di parere, protocollo n° 9053 del 24.05.2022, pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 13589 del 27.05.2022, assunta al Protocollo generale in pari data al n° 17346/22, con la quale vengono richieste alla Ditta alcune integrazioni;
- VISTA** l'integrazione documentale contenente la relazione idraulica e quella geologica inoltrata dalla Ditta tramite SUAP con nota prot. n° 9700 del 21.03.2023, assunta al Protocollo generale in pari data al n° 9902/23;
- VISTE** le ulteriori integrazioni documentali inoltrate dalla Ditta tramite SUAP con nota prot. n° 15865 del 10.05.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 15654/23;
- VISTA** l'Autorizzazione Idraulica Unica con prescrizioni rilasciata dall'Autorità di Bacino con nota protocollo n° 13045 del 25.05.2023, assunta al Protocollo generale al n° 9902/23 al n° 17998/23 del 26.05.2023. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTA** la Determinazione n° 87 del 26.06.2023 dell'IRSAP che autorizza la Ditta F.lli Salvatore e Giovanni La Fauci s.r.l. a locare il proprio capannone ubicato nell'Agglomerato Industriale di Milazzo – Giammoro - Comune di Valdina (ME), via Provinciale, 32 individuato catastalmente al foglio 1 part. 112 sub 1 alla Ditta **Servizi Ecologici La Fauci** (S.E.L.F.) s.r.l., trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 23280 del 27.06.2023, assunta al Protocollo generale in pari data al n° 22144/23;
- VISTA** la relazione fonometrica trasmessa dalla Ditta, pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 25595 del 11.07.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 23907/23;
- VISTO** il parere favorevole dell'IRSAP, trasmesso con nota prot. n° 11845 del 12.07.2023 introitato in

- pari data al n° 24164/23;
- VISTO** il verbale n° 19cds del 13.07.2023 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota prot. n° 22655/23 del 30.06.2023, durante la quale si decide di poter procedere all'adozione dell'AUA richiesta, una volta pervenuti i pareri favorevoli del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, dei Comuni di Torregrotta e Valdina e il Provvedimento di iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti del Servizio Controllo Gestioni dei Rifiuti di questa Direzione;
- VISTO** il parere sulla compatibilità urbanistica, fonometrica e igienico-sanitaria, espresso dal parte dell'Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Valdina, protocollo n° 6590 del 01.08.2023, pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 28969 del 01.08.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 26860/23, nella quale l'Ufficio si riserva, inoltre, di esprimersi sullo scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale, una volta ricevuto il parere preventivo ex art. 40 da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO** il parere dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario e acustico rilasciato dalla 3^ Area Territorio e Ambiente del Comune di Torregrotta, trasmesso con nota protocollo n° 12907 del 08.08.2023, pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 31223 del 23.08.2023, assunta al Protocollo generale in pari data al n° 29240/23;
- VISTA** la D.D. n° 4240 del 02.11.2023 rilasciata da questa Direzione con la quale si è proceduto al rinnovo della D.D. n° 1017 del 12.11.2019 di modifica e sostituzione della D.D. n° 590 del 29/05/2017 d'iscrizione al n. **261/17** del Registro provinciale dei recuperatori rifiuti, ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del Decreto Lgs n. 152/06;
- PRESO ATTO** che, con la sopra richiamata D.D. n° 4240 del 02.11.2023, si autorizza la Ditta a svolgere l'attività di messa in riserva R13 e di Recupero/Riciclo R3 di rifiuti non pericolosi (All. 1 D.M.A. 05/02/1998), con la modifica consistente nell'aumento delle quantità di rifiuti passando dalla classe IV alla classe II con conseguente ampliamento delle superfici pari a 1610 mq, ricadenti nel foglio 1 particelle n° 2562 e 658 del Comune di Torregrotta (ME). Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 2);
- VISTA** la richiesta da parte della Ditta di integrazione *End of Waste* nelle procedure di autorizzazione per recupero rifiuti speciali non pericolosi di carta e cartone ai sensi del D.M. n° 188 del 22.09.2020, presente agli atti di questa Direzione ns. protocollo n° 28440/21 del 09.08.2021;
- VISTO** il parere endoprocedimentale con prescrizioni per le emissioni in atmosfera e il parere preventivo, ex art. 40 della L.R. 27/1986, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento depurativo delle acque meteoriche, rilasciato dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, con prot. n° 85257 del 23.11.2023, trasmesso dal SUAP del Comune di Valdina (ME), con nota protocollo n° 41561 del 24.11.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 43941/23. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 3);
- VISTA** la nota del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Valdina (ME), pervenuta tramite SUAP con protocollo n° 41810 del 28.11.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 44564/23, con la quale si rilascia il parere per lo scarico acque reflue di prima e seconda pioggia, nonché quelle da dilavamento, da effettuarsi in alveo del Torrente Caracciolo;
- CONSIDERATO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;

- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 13.12.2023.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 52/2023 a favore Ditta **Servizi Ecologici La Fauci (S.E.L.F.) Srl** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), g), ed e) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 di rifiuti non pericolosi svolta nello stabilimento sito in via Provinciale, 36 del Comune di Valdina (ME).

Art. 1) Il Gestore dovrà ottemperare a tutte le disposizioni e le prescrizioni riportate negli allegati 1 – 3. In particolare:

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 2) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in acque superficiali.

Art. 3) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 4) Il Gestore, inoltre, dovrà:

1. documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento meteorico, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei serbatoi di accumulo idrico, dei principali raccordi idraulici e del punto di tributazione al Torrente Caracciolo;
2. provvedere, semestralmente, ad eseguire analisi chimiche sul refluo **in occorrenza di evento meteo**, da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati, entro 30 gg dalla loro effettuazione, a questa Città Metropolitana, all'ARPA Sicilia e al Comune di Valdina (ME). Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Tensioattivi, Oli e Grassi animali/vegetali Ferro, Solfati e Saggio di Tossicità acuta (quest'ultimo parametro è richiesto solo per le indagini relative ai primi due semestri, ove le risultanze analitiche dovessero rientrare nei limiti di legge);
3. mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
4. garantire il destino dei prodotti della depurazione (oli e sostanze decantate) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire entro tre mesi, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
5. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli e dei sedimenti, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
6. tenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico, prevedendo una adeguata copertura dei rifiuti in caso di precipitazione;
7. attivare eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il sistema di trattamento delle acque di prima precipitazione esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del

depuratore. In ogni caso, il Gestore è tenuto al sollecito ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali;

8. trasmettere, annualmente, una relazione di sintesi sulle attività svolte, riferendo su: quantitativi di acque attinte e restituite in pubblica fognatura; quantità e tipologia di materia lavorata e recuperata; gestione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche e volumi di scorie (fanghi, morchie, oli, etc.) derivanti dal trattamento depurativo; esiti analitici di cui al punto 2.

Art. 5) Il Gestore è diffidato dall'immettere nei sistemi idrici aziendali di scarico acque o materie di scarto generate nel processo di lavorazione.

Titolo abilitativo lett. g)

Art. 6) La Ditta, per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R3, è autorizzata a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle sotto riportate, ripresa dalla D.D. n° 4240 del 02.11.2023 emessa da questa Direzione (All. 2), rispettando tutte le prescrizioni in essa riportate.

| Voce | Denominazione Rifiuti | Codice europeo rifiuti (CER) | R13 autonoma Q.tà annua (t) | R13 a serv. R3 Q.tà annua (t) |
|-------|--|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1.1 | Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi | [150101][150105][150106][200101] | 18.000 | 2.999 |
| 2.1 | Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro | [100112][150107][160120][170202][191205][200102] | 37.000 | === |
| 3.1 | Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e cascami di lavorazione | [100210][120101][120102][150104][160117][170405][190102][190118][191202][200140][100299][120199] | 50.000 | === |
| 3.3 | Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo | [150104][150105][150106][191203] | 4.800 | === |
| 3.5 | Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato | [150104][200140] | 14.000 | === |
| 5.16 | Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi. | [110114][110206][110299][160214][160216][200136] | 590 | === |
| 5.19 | Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla Legge 549/93 o HFC | [160214][160216][200136] | 1.500 | === |
| 6.1 | Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici | [020104][150102][170203][191204][200139] | 7.700 | === |
| 6.2 | Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche | [070213][120105][160119][160216][160306][170203] | 3.500 | === |
| 8.4 | Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali | [040221][040222][040209][160122][200110][200111] | 1.000 | === |
| 9.1 | Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno | [030101][030105][030199][150103][170201][191207][200138][200301] | 10.000 | === |
| 11.11 | Oli esausti vegetali ed animali | [020304][200125] | 1.500 | === |

per una quantità complessiva annuale pari a t **152.589** di cui:

- a) t **149.590** per l'attività di messa in riserva, R13 autonoma prevista alla classe II del D.M.A. n. 350/98;
b) t **2.999** per l'attività di messa in riserva, R13 a servizio dell'attività di recupero R3.

RECUPERO/RIUTILIZZO DI SOSTANZE ORGANICHE – R3

| Voce | Denominazione Rifiuti | Codice europeo rifiuti (CER) | Q.tà/annua tonnellate |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 1.1 | Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi | [150101][150105][150106][200101] | 2.999 |
| per una quantità complessiva annuale pari a t 2.999 prevista alla classe VI del D.M.A. n. 350/98. | | | |

Art. 7) Il Gestore, per la tipologia di rifiuti di cui alla voce 1.1 (Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi), ai fini dell'applicabilità di *End of Waste*, dovrà attenersi a quanto disposto dal D.M. n° 188 del 22.09.2020.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 8) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 9) Il Gestore dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

Art. 10) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che ne detiene il controllo;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. relazione semestrale riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti dettagliati, sia i quantitativi in uscita di rifiuto da smaltire e/o recuperare;
4. risultati delle analisi semestrali sulle acque reflue meteoriche.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 11) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 12) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 13) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 14) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 16) Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia, agli UTC dei Comuni di Valdina (ME) e Torregrotta (ME) e a questa Direzione sulla intenzione

di apportare modifiche che comportino variazioni quali-quantitative dei rifiuti e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 17) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data della notifica. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente;

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'AUA n° 52/2023 a favore Ditta **Servizi Ecologici La Fauci (S.E.L.F.) S.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), g), e e) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 di rifiuti non pericolosi svolta nello stabilimento sito in via Provinciale, 36 del Comune di Valdina (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 17 sopra riportati;

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Valdina (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1, all'UTC del Comune di Valdina e di Torregrotta (ME), all'IRSAP e all'ARPA Sicilia dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente;

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/90 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, li 14.12.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

SEDE DI MESSINA

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826

PARTITA I.V.A. 02711070827

Protocollo n. 13045 del 25.05.2023

A: **Città Metropolitana di Messina**
V Direzione Ambiente
protocollo@pec.prov.me.it

Comune di Valdina (ME)
protocollo@pec.comune.valdina.me.it

Comune di Torregrotta (ME)
protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it

Ditta S.E.L.F. Srl
selfconsultingsrl@pec.it

p.c.: **Segretario Generale AdB**
 SEDE

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino
 SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

Lavori Città Metropolitana di Messina - Comune di Valdina (ME) Parere per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale AUA Pratica n. 02630340830-30122021-1922- SUAP 3528 - 02630340830 Ditta Servizi Ecologici La Fauci Srl Abbreviata S.E.L.F. srl

AIU a favore della Ditta Servizi Ecologici La Fauci Srl Abbreviata S.E.L.F. Srl Via Provinciale n.35 Valdina (ME) C.F.: 02630340830

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV "Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche" e il Capo VII "Polizia delle acque pubbliche";

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTE le norme di attuazione del "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico" della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica – Sede di Messina
 Via dei Mille n.270 - 98122 Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it

U.R.P.: Tel. 091/7079585 – mail: *autorita.bacino@regione.sicilia.it*; pec: *autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it*

- VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d’acqua*” redatte ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 119 del 09/05/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive per la determinazione dell’ampiezza dell’alveo nel caso di sponde incerte (Art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione delle fasce di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d’uso di cui all’art. 96 lettera f, del R.D. 523/1904*”;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n.77 del 03/03/2023 con la quale si approva il documento “*Direttive ai sensi del R.D. 523/1904 Attività antropiche lungo i corsi d’acqua*”
- VISTO il D.S.G. n. 159 del 08/06/2022 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile del Dirigente del Servizio 7 (ME) “*Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Sede di Messina all’Ing. Rosario Celi*;
- VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;
- VISTA nota prot. 2303 del 26/0/2022, assunta al prot. **AdB n.1315 del 26/01/2022**, con la quale la V Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina indice la Conferenza di Servizi relativa al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto da svolgere in modalità telematica su piattaforma <https://meet.jit.si/> per il giorno 24/02/2022;
- VISTA nota prot. 4566 del 25/02/2022, assunta al prot. **AdB n.3287 del 25/02/2022**, con la quale lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Valdina trasmette agli Enti coinvolti copia del verbale n.6 della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24/02/2022.
- VISTA la nota protocollo di questa Autorità di Bacino (**AdB n. 3993 del 08/03/2022**), con la quale il Servizio 4 Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica trasmette, per gli aspetti di competenza, al Servizio 3 Pareri ed Autorizzazioni la nota prot. n 2003 del 26/01/2022, assunta al prot. AdB n. 1315 del 26/01/2022;
- VISTA la nota prot. n. 10680 del 01/04/2022 assunta al prot. **AdB n. 5786 del 01/04/2022**, con la quale la Città Metropolitana di Messina trasmette il verbale n. 11 della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30/03/2022;
- VISTA la nota prot. **AdB n. 9053 del 24/05/2022** con la quale il Servizio 3 Pareri ed Autorizzazioni di questa Autorità di Bacino sospende il giudizio sulla compatibilità dell’intervento rimandando ogni ulteriore pronuncia alla proposizione della documentazione integrativa specificata nella nota stessa;
- VISTA la nota prot. n. 9700 del 21/03/2023, assunta al **prot. AdB n. 6764 del 21/3/2023**, con la quale lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Valdina trasmette la seguente documentazione integrativa:

- Tav. I.1 Relazione Idrologico idraulica;
- Relazione Idrogeologica

VISTE le due PEC del 10/05/2023, assunte ai prott. **AdB n. 11304 del 10/05/2023** e **n. 11306 del 10/05/2023**, con la quale lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Valdina trasmette ulteriore documentazione integrativa:

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che la Ditta Servizi Ecologici La Fauci (SELF) s.r.l. tramite l'istanza inoltrata dal S.U.A.P. territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), g), e e) del D.P.R. n° 59/13, il rilascio dell'AUA da parte della Città Metropolitana di Messina per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 e R4 di rifiuti non pericolosi svolta nello stabilimento sito in via Provinciale, 36 del Comune di Valdina (ME);

PRESO ATTO che in sede di Conferenza di Servizi del 30/03/2022:

- l'ing. Venuto, in qualità di tecnico della Ditta SELF srl, riferisce di aver condotto diversi incontri con gli Uffici Tecnici di entrambi i Comuni per valutare come recapitare le acque depurate, anche se i volumi sono modesti, in maniera contingentata nelle reti comunali o, qualora questo non fosse possibile, nel torrente Caracciolo;
- i responsabili degli Uffici Tecnici del Comune di Valdina e di Torregrotta, si esprimono negativamente sulla possibilità di accettare le acque meteoriche aziendale nelle proprie reti fognarie;
- l'ing Venuto si impegna ad inviare l'opportuna documentazione integrativa a modifica della destinazione del recapito delle acque da rete consortile all'adiacente Torrente Caracciolo.

PRESO ATTO delle conclusioni dello *“Studio idraulico del Rio Caracciolo 03/2023”* a firma dell'ing. Venuto secondo le quali *l'incremento della portata nella configurazione post operam non dà luogo ad apprezzabili alterazioni del regime delle portate e, conseguentemente dei tiranti in corrispondenza delle sezioni rilevate. Si evidenzia inoltre che il grado di riempimento rimane pressoché inalterato e inferiore al 70%. Pertanto il corso d'acqua in oggetto risulta ben convogliato nelle strutture esistenti realizzate al tempo dell'intervento pubblico eseguito da RFI, le quali risultano efficienti anche per il modesto apporto aggiuntivo delle strutture in progetto con portate assolutamente al di sotto del limite di gestione in sicurezza della struttura idraulica.*

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che l'intervento in progetto ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Idrografico dell'Area Territoriale tra il T.te Saponara e la F.a Niceto (003) approvato con DPR n. 457 del 25/09/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 57 del 07/12/2007 e non interferisce con aree in dissesto geomorfologico e/o idraulico censiti nel vigente PAI;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del *Torrente Caracciolo* che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche;

PRESO ATTO della Autorizzazione, rilasciata dal Comune di Valdina in data 14/03/1988, di Agibilità dell'opificio relativamente alla parte in ampliamento autorizzati con concessione edilizia n. 6/77 del 20/6/77 e successiva variante n.15/87 del 13/02/88 di proprietà;

PRESO ATTO del certificato di collaudo del 18/06/1983 ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1086 del 05/11/1971 relativo al *“Progetto per l'ampliamento di un opificio industriale per la confezione di laterizi della ditta F.lli Salvatore e Giovanni La Fauci”*

PRESO ATTO del rinnovo della concessione rilasciata dal Ministero delle Finanze – Direzione Generale del Demanio, con prot. n.73622Rep. I del 07/11/1970, ai sigg.ri La Fauci Salvatore e Giovanni di mq. 176 di relitto d'alveo del torrente Fondachello per mantenervi la copertura per ampliamento dello stabilimento di laterizi (in agro di Valdina) per la durata di anni 99 dal 26/8/1969 al 26/8/2068

RILASCIA

- **nulla osta idraulico**” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **“autorizzazione all’accesso all’alveo”** del Torrente Caracciolo **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici del corso d’acqua, restando a carico del richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Autorità di Bacino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l’interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;
- durante l’esecuzione dei lavori il Soggetto autorizzato o suo delegato sarà obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombrò dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell’area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l’indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare;
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell’esecuzione dei lavori l’alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
- vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune di Roccalumera, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull’alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;
- provvedere alla manutenzione del corso d’acqua nei tratti a monte e a valle dell’infrastruttura al fine di garantire nel tempo l’efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell’opera e, di darne opportuna comunicazione all’Autorità di Bacino (Circolare SG 15357/2022);
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d’acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- venga sollevata in maniera assoluta l’Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la sezione idraulica del torrente Caracciolo nell’intorno al di sotto dell’area di sedime della Ditta Self srl mediante la realizzazione di quelle opere e/o interventi che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questa Autorità di Bacino ;
- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: - *utilizzo del corso d'acqua come corpo ricettore di acque di scarico*

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" @ "*Siti tematici*" @ "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" @ "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Pietro Esposito

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"

Il Dirigente del Servizio 7

Ing. Rosario Celi



Documento firmato da:
ROSARIO CELI
25.05.2023 15:03:46 UTC



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

0085257 23/11/2023
Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: **Ditta S.E.L.F. Servizi Ecologici La Fauci S.r.l. - Attività di "Messa in riserva R13 autonoma ed asservita all'attività di recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi" nel Comune di Valdina e Torregrotta.**

Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parere preventivo ex art. 40 ex C.P.T.A.) L.r. 27/86 per lo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

Trasmessa solo a mezzo PEC: protocollo@pec.prov.me.it; padovano@cittametropolitana.me.it; suap.me@cert.camcom.it; ufficiotecnico@pec.comune.valdina.me.it; protocollo@pec.torregrotta.gov.it; selconsultingsrl@pec.it; salvatore.venuto3@ingpec.eu

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Valdina

Al S.U.A.P. del Comune di Torregrotta

e, p.c.

Ditta S.E.L.F.

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente";
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il

nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;”

Vista l'istanza di A.U.A., depositata dalla ditta S.E.L.F. Servizi Ecologici La Fauci presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Valdina, inoltrata dallo stesso con prot. n. 26245 del 14/07/2023, acquisita al protocollo n. 55329 del 19/07/2023 di questo Dipartimento, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **“Messa in riserva R13 autonoma ed asservita all'attività di recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi”**, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- b) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

Vista la nota acquisita al prot. DRA n. 53556 del 13/07/2023 con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

Preso atto che, come dichiarato dalla ditta nella Conferenza dei Servizi – seduta del 30/03/2022 (trasmesso dal SUAP di Valdina con prot. REP_PROV_ME/ME-SUPRO/0039658 del 07/11/2023 – prot. DRA 81282 del 07/11/2023), le acque depurate saranno recapitate nel torrente Caracciolo;

Preso atto che, nell'ambito del procedimento per il rilascio del parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/1986 allo scarico dei reflui, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione allegata all'istanza di A.U.A.:

- tutte le attività sono eseguite al coperto, all'interno di capannoni nei quali è effettuato in continuo il ricambio d'aria;
- le attività eseguite all'aperto non sono tali da innescare emissioni rilevanti, posto che i settori della messa in riserva risultano coperti da teloni;
- l'impianto avrà una superficie scoperta di circa 2.500 mq che sarà quasi completamente rifinita con pavimentazione industriale impermeabile, a meno delle aree destinate alla viabilità che sarà invece realizzata con misto stabilizzato, con un sistema di raccolta e convogliamento delle stesse alla vasca di accumulo;
- per la gestione separata delle acque di prima e seconda pioggia la vasca di accumulo, adeguatamente dimensionata (24,86 mc), è munita di sensore e timer in grado di bypassare le acque meteoriche dopo 15 minuti;
- dalla vasca di accumulo le acque sono rilanciate, e mezzo di una pompa, al sistema di decantazione e disoleazione;
- l'impianto sarà infine completato con pozzetti per il prelievo, uno in ingresso ed uno in uscita, utili al controllo delle caratteristiche del fluido sia prima che dopo il trattamento;

Vista la nota prot. 13045 del 25/05/2023 con la quale il Servizio 7 dell'Autorità di Bacino – Distretto Idrografico della Sicilia – ha rilasciato **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 e **“autorizzazione all'accesso all'alveo”** del Torrente Caracciolo **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013, per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'attività di **“Messa in riserva R13 autonoma ed asservita all'attività di recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi”**;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta **S.E.L.F. Servizi Ecologici La Fauci S.r.l.** per l'attività di **“Messa in riserva R13 autonoma ed asservita all'attività di recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi”** nel Comune di Valdina e Torregrotta, esprime, per quanto di propria competenza:

A) **parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, alle seguenti condizioni:

1. A) Il gestore, in fase di ricezione, movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, è onerato di adottare tutte le misure gestionali atte a limitare le emissioni diffuse di polveri nel rispetto della Circolare

Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 e delle pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

2. A) Nelle aree esterne destinate alla messa in riserva, qualora non già previsto, dovrà essere installato un sistema di irrigazione per l'abbattimento delle polveri diffuse. L'ubicazione e il numero degli spruzzatori dovrà essere progettata in modo tale da garantire che tutta l'area destinata alla messa in riserva possa essere sottoposta alla bagnatura per l'abbattimento delle polveri.
3. A) Nel caso di eventi ventosi significativi (velocità del vento superiore a 5 m/s) il gestore dovrà provvedere a:
 - fermare le attività di movimentazione dei rifiuti;
 - mantenere attivo l'impianto di umidificazione nelle aree di stoccaggio dei rifiuti e del materiale trattato e nelle zone di movimentazione del materiale;
 - coprire i cumuli con teli ancorati al suolo.
4. A) E' fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale. L'altezza dei cumuli non deve superare 2 metri di altezza.

B) **parere preventivo, ex art 40 della L.R. 27/1986 (ex C.P.T.A.),** per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento finalizzato alla depurazione delle acque meteoriche, **nel rispetto dei valori limiti di emissione quali-quantitativi indicati nella Tabella 3 (Limiti di emissione in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,** nonché delle prescrizioni di seguito riportate:

1. B) Il gestore dovrà costantemente provvedere all'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione adottando tutte le misure necessarie ed effettuando la periodica manutenzione per garantire l'osservanza dei valori limite d'emissione I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. B) L'efficienza dell'impianto dovrà essere oggetto di verifica. A tal fine dovrà essere trasmessa agli organi di controllo territorialmente competenti, con frequenza almeno annuale, una relazione tecnica che, oltre all'esauritiva documentazione sul buon funzionamento del sistema, contenga l'esito delle analisi dei reflui e la loro conformità ai valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. B) Il monitoraggio periodico degli scarichi dovrà essere effettuato con frequenza semestrale e nel rispetto della normativa vigente. I risultati delle analisi dovranno essere registrati in apposito registro e conservati a disposizione degli organi di controllo.
4. B) Il campionamento, per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi, dovrà avvenire mediante i pozzetti di ispezione e controllo posti subito a monte dei punti di scarico ed a valle di ogni trattamento di depurazione. I pozzetti di ispezione e controllo devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di controllo in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.
5. B) Il Gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di minimizzare il rischio di inquinamento ambientale riconducibile a sostanze inquinanti quali materie prime, rifiuti, come anche oli, grassi, idrocarburi provenienti da macchinari, impianti e serbatoi presenti nello stabilimento.
6. B) Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà svolta immediatamente, a secco, con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
7. B) Dovrà essere effettuata periodica manutenzione degli impianti di trattamento e/o depurazione delle acque reflue, al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza e per garantire l'osservanza dei limiti di cui al presente parere. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti/smaltiti in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
8. B) In caso di anomalie, guasti, avarie e malfunzionamenti in genere dei sistemi di trattamento e depurazione il Gestore dovrà sospendere cautelativamente lo scarico delle acque reflue e procedere al ripristino funzionale, dandone pronta comunicazione alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia e ai Comuni di Valdina e Torregrotta.
9. B) Gli organi di controllo competenti sono autorizzati a effettuare presso lo stabilimento le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico. Il gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1

Antonio Patella

**ANTONIO
PATELLA**

Firmato
digitalmente da
ANTONIO PATELLA
Data: 2023.11.22
16:22:52 +01'00'

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso



Documento firmato da:
FELICIA MACALUSO
22.11.2023 08:55:24 UTC